

PROCURA SPECIALE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

(ai sensi degli artt. 1392 e 1393 del codice civile)

AL SUAP DI

Codice identificativo pratica

Il/La Sottoscritto/a

Cognome	Nome
C.F.	

IN QUALITA' DI Titolare Legale rappresentante Altro (pecificare)

Della Ditta		
Con sede in	prov. ()	Stato
Indirizzo	n.	CAP
PEC	e_mail	
Telefono	Cellulare	
C.F.	P.Iva	

CON LA PRESENTE SCRITTURA, a valere ad ogni fine di legge, **CONFERISCO A:**

Cognome	Nome	
Con sede in	prov. ()	Stato
Indirizzo	n.	CAP
PEC	e_mail	
Telefono	Cellulare	
C.F.	P.Iva	
In qualità di incaricato per conto:	<input type="checkbox"/> Studio Professionale <input type="checkbox"/> Altro: specificare:	

procura speciale

(ai sensi degli artt. 1392 e 1393 del codice civile)

- 1) Per la sola apposizione della firma digitale
- 2) Per il solo inoltro della pratica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato
- 3) Per l'apposizione della firma digitale e l'inoltro della pratica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato

Dichiaro

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci o, nel caso di SCIA, consapevole dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 19, comma 6, della legge 241/1990, che:

- Che il seguente indirizzo PEC è il domicilio elettronico per le comunicazioni/provvedimenti relativi alla Pratica che ne è oggetto;
- le dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo stato di fatto dell'attività e della struttura, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di riferimento;
- La procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica SUAP/SUE;
- Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura speciale allo Sportello Unico territorialmente competente;

ALLEGRO a, far parte integrante della presente scrittura, **LA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.**

li

In fede

Firma autografa del soggetto che conferisce Procura Speciale

IL PROCURATORE

Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito.

Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, CHE DOVRÀ ESSERE SCANSIONATO IN FORMATO PDF/A, DOPO LA FIRMA AUTOGRAFA DEL SOGGETTO CHE CONFERISCE PROCURA SPECIALE, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA CHE

- agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma autografa sulla procura stessa;
- i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato;
- la Domanda/Istanza o la SCIA/DIA/CILA ed eventuali documenti a corredo/allegati della pratica SUAP/SUE, qualora non firmati digitalmente dal delegante o dai competenti professionisti o da altri dichiaranti, recano la firma autografa nei rispettivi documenti conservati presso il procuratore, e corrispondono ai documenti allegati alla pratica inviata al SUAP/SUE;
- la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la sede del procuratore/studio qualora non siano custoditi presso il soggetto delegante.

li

IL PROCURATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Riferimenti normativi della procura speciale

La procura è il negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di agire in suo nome e può essere una procura speciale o una procura generale.

La procura speciale conferisce al rappresentante il potere di agire esclusivamente con riguardo ad uno specifico affare.

Art. 1392 Codice Civile

La procura (1) non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (2).

Note

- (1) *La procura è un negozio giuridico: unilaterale, in quanto basta la volontà del rappresentato per costituire il potere rappresentativo, e non è necessaria l'accettazione del rappresentante; recettizio poiché la sua efficacia è subordinata al fatto che la procura sia portata a conoscenza del rappresentante. Può essere inoltre: espressa (se l'interessato esplicitamente conferisce il potere di rappresentanza, con un documento o con una dichiarazione verbale); tacita (se risulta da comportamenti concludenti: ad esempio il commesso del negozio addetto alle vendite è autorizzato a vendere); generale (se riguarda tutti gli affari del rappresentato; di regola non comprende gli atti di straordinaria amministrazione [v. 320]); speciale (se riguarda uno o più affari determinati); revocabile, (lo è generalmente, essendo per lo più conferita nell'interesse del rappresentato); irrevocabile (tale è la cd. «procura in rem suam», cioè quella conferita anche nell'interesse del rappresentante o di terzi).*
- (2) *La norma è applicabile non solo ai contratti, ma anche ai negozi unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, per i quali la legge prescrive l'uso di una determinata forma (ad substantiam o ad probationem [v. 1325 nota]). La procura conferita per la conclusione di tali atti deve avere la stessa forma di questi ultimi in applicazione del principio per il quale la forma della procura si determina per relationem. La procura (speciale o generale) va tenuta distinta dal relativo contratto di gestione che, di norma, è un mandato.*

Art. 1393 Codice Civile

Il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata (1).

Note

- (1) *La legge dà la possibilità al soggetto che entra in contatto con il rappresentante di premunirsi contro la eventuale irrilevanza dell'atto [v. 398], che potrebbe essere concluso da quest'ultimo senza averne il potere. Il terzo, infatti, ha la facoltà di chiedere che il rappresentante provi il suo potere di rappresentanza; qualora non sia fornita tale prova, il terzo può respingere l'attività giuridica del «sedicente» rappresentante. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo per cui nel caso di mancata richiesta il terzo non può essere considerato in colpa ai fini di cui all'art. 1398, e potrà sempre invocare nei confronti del rappresentato l'esistenza di una procura apparente.*

La procura, allorché conferita nell'interesse esclusivo del rappresentato, è sempre liberamente revocabile con l'onere, per il rappresentato, di pubblicizzare la revoca con mezzi idonei pena, in difetto, la inopponibilità della revoca ai terzi se non si prova che questi erano a conoscenza della revoca stessa al momento della conclusione del contratto (1396 c.c.).

Sotto il profilo della disciplina giuridica dell'attività giuridica posta in essere dal rappresentante, il codice prevede che non sia necessaria la capacità d'agire del rappresentante (che deve, invece, sussistere con riferimento al rappresentato) essendo sufficiente la sua capacità d'intendere e di volere. Per quel che concerne i vizi della volontà e la condizione di buona o di mala fede, si deve avere riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato che, in ogni caso, ove versi in una condizione di mala fede